



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

Serv. FS Area 4/2/1

Rif. del

Allegati

Ai Signori Presidenti dei Consigli
dei Collegi Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati
Regionali Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Geometri

LORO SEDI

Oggetto: Formazione professionale continua – CFP in materia di ordinamento e
deontologia professionale

Al fine di assicurare una corretta (ed uniforme) applicazione della disposizione di cui all'art. 3, comma 3, del nuovo Regolamento sulla formazione continua - tale da escludere *in nuce* effetti sperequativi e(o) disparità di trattamento legati alle prescrizioni ivi poste – si precisa che **l'obbligo di conseguire almeno 6 CFP in materia di ordinamento e deontologia professionale decorre effettivamente dal 1° gennaio 2022.** E ciò in ragione dei tempi necessari per dare concreta attuazione al (nuovo) precetto in commento, con riguardo soprattutto all'organizzazione degli eventi formativi nelle materie anzidette. Ne discende, quindi, che il numero minimo di 6 CFP deve essere conseguito (nel triennio formativo che scade) entro il 31 dicembre 2024, mentre saranno sufficienti 4 CFP maturati fino 31 dicembre 2023 e, infine, soli 2 CFP per il triennio che si conclude il 31 dicembre 2022. Con l'ulteriore conseguenza, dunque, che i crediti formativi eventualmente (già) attribuiti nell'anno in corso possano essere ritenuti validi per il soddisfacimento di tali condizioni, e fermo restando - anche in questo caso - la possibilità di riconoscere le correlative eccedenze (nei limiti dettati, in generale, dalla specifica disposizione sul punto).

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161 www.cng.it
Fax 06 48912336 cng@cng.it

C.F. 80053430585



2° foglio – segue pagina

del Prot. N°

Va da sé che quanto suesposto prescinde dai dati *meramente formali* risultanti dal SINF, posto che – come si è già avuto modo di chiarire nella circolare prot. n. 1348 del 3/2/2021 - l'inosservanza *in concreto* dell'obbligo formativo non può derivare semplicemente ed automaticamente dalla consultazione di un applicativo informatico, ma presuppone – sempre e comunque - “*un accurato accertamento [anche] in sede di (un eventuale) procedimento disciplinare [...]*”.

Con l'occasione si ritiene altresì utile riscontrare formalmente alcune richieste di ulteriori delucidazioni sulla portata della statuizione contenuta nell'art. 10, comma 1, lettere a) e b), del nuovo Regolamento sulla formazione continua, per ribadire – ancora una volta - che la stessa costituisce soltanto espressione diretta del principio o *postulato* per cui “ciascun Collegio gestisce i propri iscritti”, senza tuttavia introdurre preclusioni a che lo stesso Ente apra un evento formativo alla partecipazione di professionisti di altra circoscrizione territoriale (e, per l'effetto, attribuisca anche a costoro i relativi crediti formativi).

Con i migliori saluti

IL DIRIGENTE

(Dr Avv. Francesco Scorza)